

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 237/2020
del 30 dicembre 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/2039]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/2109 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica le decisioni 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE e 2008/185/CE per quanto riguarda gli elenchi di Stati membri e loro regioni riconosciuti ufficialmente indenni da diverse malattie degli animali terrestri ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2020/2112 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica gli allegati delle decisioni 93/455/CEE, 1999/246/CE e 2007/24/CE per quanto riguarda l'approvazione dei piani di allarme e di emergenza del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per la lotta contro l'afta epizootica, la peste suina classica, l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo I è così modificato:

1. nella parte 3.2 "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", punti 8 (Decisione 93/455/CEE della Commissione) e 9 (Decisione 1999/246/CE della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32020 D 2112**: Decisione di esecuzione (UE) 2020/2112 della Commissione, del 16 dicembre 2020 (GU L 427 del 17.12.2020, pag. 17)";
2. nella parte 3.2 "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", punto 40 (Decisione 2007/24/CE della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

⁽¹⁾ GU L 427 del 17.12.2020, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 427 del 17.12.2020, pag. 17.

”, modificata da:

- **32020 D 2112**: Decisione di esecuzione (UE) 2020/2112 della Commissione, del 16 dicembre 2020 (GU L 427 del 17.12.2020, pag. 17)”;
- 3. nella parte 4.2, punti 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione), 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione), 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) e 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:
 - ”- **32020 D 2109**: Decisione di esecuzione (UE) 2020/2109 della Commissione, del 16 dicembre 2020 (GU L 427 del 17.12.2020, pag. 4)”.

Articolo 2

Il testo delle decisioni di esecuzione (UE) 2020/2109 e (UE) 2020/2112 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 dicembre 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2020

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.